



# COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.24**

**OGGETTO: Modifica aliquote IMU**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore 17:10 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere	X	
COMBA Sara	Consigliere		X
REMONDETTO Aldo	Consigliere		X
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Rosanna	Consigliere	X	
GALLIANA Francesco	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:**  
**Modifica aliquote IMU**

Il sindaco introduce la proposta di deliberazione e rappresenta che la presente deliberazione è necessitata dalla preservazione degli equilibri di bilancio a fronte del contenzioso in corso nei confronti del GSE scaturito dal provvedimento emanato da questi di revoca degli incentivi a valere sull'impianto fotovoltaico sito in via Piscina;

Il primo cittadino cede in seguito la parola al segretario comunale che descrive per sommi capi il funzionamento del fondo rischi da contenzioso ed il ragionamento seguito dall'ente nell'adozione della proposta di delibera.

Successivamente la responsabile dell'area economico finanziaria dell'ente illustra gli aspetti tributari della proposta di deliberazione.

La consigliera Sig.ra Napoli Rosanna richiede di fare una dichiarazione di voto personale e precisa di non parlare per il proprio gruppo consiliare di appartenenza.

In particolare, la consigliera Sig.ra Napoli Rosanna afferma di comprendere i motivi alla base della presente proposta di deliberazione ma osserva che l'ente avrebbe potuto procedere in modo diverso a proteggere l'ente dal provvedimento del GSE a partire dal 2016, anno di inizio delle verifiche da parte di tale soggetto nei confronti dell'impianto fotovoltaico sito in via Piscina.

Il sindaco rappresenta che nel 2016 le verifiche del GSE erano solamente iniziate e che, a tale momento, non era possibile adottare alcuna misura da parte dell'ente a fronte dell'assenza di un provvedimento da parte di questi.

Il vicesindaco rappresenta anche che l'impianto fotovoltaico era già in funzione dal 2012.

La consigliera Sig.ra Napoli Rosanna chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione *"mi dichiaro astenuta perché ritengo che a seguito del sopralluogo del GSE effettuato in data 31 agosto 2016, della contestazione ricevuta in data 24 gennaio 2020, della risposta del Comune del 22 febbraio 2020 in cui il Comune ha inviato i soli atti di proprietà ma non ha prodotto le osservazioni richieste dal GSE nè ha richiesto la sospensione degli incentivi in attesa della conclusione del procedimento la situazione avrebbe potuto essere affrontata prima sia da un punto di vista funzionale sia da un punto di vista legale anticipando le possibili conseguenze attuali"*.

Al termine degli interventi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato l'art. 193 TUEL che prevede:**

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui"*.

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

**Rilevata** la necessità del Comune di Frossasco di implementare il fondo rischi da contenzioso rappresentando quanto segue:

- **in data 24.02.2022 ns. prot. n. 0001311** perveniva dal GSE-Gestore Servizi Energetici il provvedimento prot. GSE/P20220005377 del 24.02.2022 avente per oggetto "*Procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 716561, di potenza pari a 999,20 kW, sito in Via Piscina, 17, nel comune di Frossasco (TO). Soggetto Responsabile: Comune di Frossasco. Conclusione del procedimento.*" con la quale veniva comunicata, per l'impianto in oggetto, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto a causa dell'insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;

- a fronte di tale atto, successivamente ad una disamina dei motivi posti alla base dell'atto del GSE effettuata dal segretario comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi, sentito anche il revisore dei conti, a seguito di deliberazione di giunta, l'ente dava incarico di assistenza stragiudiziale ad un legale esperto specializzato in diritto pubblico al fine di verificare la resistenza delle motivazioni individuate dal GSE alla base del proprio atto in sede di ricorso avverso tale provvedimento al fine di effettuare la valutazione del rischio di soccombenza di cui sopra e valutare la migliore strategia giudiziaria a tutela delle ragioni dell'ente;

- il parere in questione, registrato al prot. 0002300 del 28.03.2022, esaminava i precedenti relativi alla giurisprudenza amministrativa in casi simili e l'applicabilità allo specifico della legislazione intervenuta in materia nel corso dell'accertamento del GSE, durato circa 6 anni, e concludeva che, allo stato in primo grado, di fronte al TAR Lazio, sussistevano numerosi precedenti che giungevano a dichiarare l'annullamento di provvedimenti del GSE simili a quello pervenuto all'ente (cfr sul punto per tutte TAR Lazio 2888 del 31.03.2021). In materia non si registrava poi la presenza di orientamenti di secondo grado in quanto i ricorsi presentati ad opera del GSE avverso le sentenze di primo grado non risultano pervenuti a decisione;

- il tenore del parere legale in vista di contenzioso e l'esame della numerosa giurisprudenza favorevole alle ragioni dell'ente portavano pertanto l'ente a valutare la passività potenziale in questione quale preveniente da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

- **in data 26 maggio 2022** il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con propria ordinanza n. 3384/2022 rigettava però la domanda cautelare di sospensiva del provvedimento del GSE presentata dal Comune;

- **in data 19.07.2022**, a seguito di ricorso del Comune di Frossasco, il Consiglio di Stato con ordinanza 3461/2022 accoglieva l'appello cautelare a valere sul provvedimento emesso dal TAR LAZIO in data 26.05.2022 limitatamente alla disposizione della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ordinando la trasmissione della stessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. che stabilisce "*Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.*"

- **in data 27.07.2022**, il legale incaricato dall'ente per la rappresentanza in giudizio nel ricorso di fronte al TAR Lazio avverso il provvedimento emesso dal Gse nei confronti dell'ente, in relazione all'individuazione del grado di rischio di soccombenza, a seguito di formale richiesta, faceva pervenire apposita nota registrata al prot. dell'ente al n. 0005375 del 27.07.2022 ove afferma: "*nel far seguito alla Vostra richiesta di esprimere una valutazione sul grado di rischio causa riferito al giudizio tra il Comune di Frossasco e il GSE*

*S.p.A., pendente avanti al TAR Lazio, Roma, R.G. 5082/2022, si rappresenta quanto segue.*

*La controversia si presenta complessa e di esito incerto, in quanto l'orientamento giurisprudenziale tendenzialmente favorevole, emerso nell'anno 2021, è attualmente sottoposto a rimediazione da parte del TAR Lazio, mentre non vi sono ancora significative pronunce da parte del Consiglio di Stato.*

*In tale contesto, ferma restando l'inevitabile opinabilità della valutazione, considerato che il Consiglio di Stato con provvedimento n. 3461 del 20 luglio 2022 ha riformato l'ordinanza sfavorevole del TAR Lazio n. 3384/2022 accogliendo la domanda cautelare, seppure nei limiti dell'art. 55, comma 10 c.p.a., si ritiene di valutare il rischio di causa assegnandogli grado "possibile".*

**Visto e richiamato** il parere espresso dal revisore dei conti in sede di approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 55 del 28.06.222, avente ad oggetto *"Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP). Verifica dei limiti assunzionali a seguito dell'approvazione del rendiconto relativo all'annualità 2021"* ove si afferma che *"La bozza di delibera di Giunta sulla quale si è espresso il parere tiene, infatti, conto dei recenti sviluppi negativi del contenzioso avviato dal Comune di Frossasco avverso il procedimento trasmesso dal GSE in data 24/2/2022 avente ad oggetto la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici ed il recupero integrale degli incentivi sinora percepiti dall'Ente rispetto all'impianto fotovoltaico sito in Frossasco alla Via Piscina.*

*In merito a quanto sopra, il TAR Lazio, Sez. III, con ordinanza del 26/5/22, n. 3384 resa nel giudizio RG 5082/2022, ha respinto l'istanza cautelare sospensiva presentata dall'Ente.*

*Avverso tale sentenza, il Comune di Frossasco ricorrerà al Consiglio di Stato.*

*Qualora anche il Consiglio di Stato dovesse pronunciarsi in maniera sfavorevole, l'Ente sarà costretto a restituire al GSE, al netto di eventuali sanzioni, l'importo di euro 2.214.840,46 corrispondente al totale degli incentivi erogati dal 2012 al 2021.*

*Inoltre, sempre sulla base del provvedimento del 24/2/2022, il GSE, con decorrenza dal mese di gennaio 2022, ha sospeso l'erogazione dell'incentivo.*

*Il suddetto incentivo, che il Comune retrocedeva integralmente al gestore dell'impianto fotovoltaico società Solartech S.r.l., avrebbe dovuto essere erogato sino all'esercizio 2032 con un mancato introito stimato in euro 2.475.923,65.*

*In relazione a quest'ultimo importo, è assai probabile che possa aprirsi una controversia con la citata Solartech S.r.l. che potrebbe, in ogni caso, pretendere dal Comune l'erogazione degli importi non più corrisposti dal GSE.*

*In merito a quanto sopra, il complesso delle passività da ripianare, tenuto conto della richiesta di restituzione dei contributi erogati in passato e del mancato incasso di quelli futuri, ammonterebbe complessivamente ad euro 4.690.764,11.*

*L'importo non può che portare il Comune alla dichiarazione di dissesto in quanto non è possibile coprire il disavanzo con la procedura di cui all' art. 194 del Tuel per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio che si deve chiudere al massimo in 3 anni e neppure con la procedura di cui all'art. 243-bis del Tuel*

*(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) che può durare al massimo 10 anni.*

*Il Revisore, invita, il Comune a procedere con la deliberazione degli altri provvedimenti necessari ad un lato ad incrementare le Entrate (deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima) e dall'altro a eliminare le Spese non essenziali."*

**Considerato** che, alla luce dei *"principi"* predisposti dallo IAS 37 (principio contabile internazionale), rispetto specificamente agli accantonamenti ed alle passività potenziali, e dall'esame:

- del parere legale registrato al prot. 23000 del 28.03.2022;
- del giudizio sul grado di rischio di soccombenza espresso dal legale che sta seguendo il ricorso avverso il provvedimento emesso dal GSE nei confronti dell'ente registrato al prot. n. 0005375 del 27.07.2022;
- delle ragioni alla base del provvedimento emesso dal GSE.
- dell'orientamento della giurisprudenza in materia;
- delle risultanze dell'ordinanza del TAR Lazio e dell'ordinanza del Consiglio di Stato;

la responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente ha ritenuto di individuare un coefficiente di rischio relativo al contenzioso avverso il provvedimento del GSE pari al 12 % ed è quindi necessario procedere ad accantonamento di fondo rischi da contenzioso per € 562.891,71 (considerato che l'ammontare della

passività potenziale è pari ad € 4.690.764,11);

**Preso atto che** per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3 "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";

**Ritenuto** pertanto di stabilire nuove aliquote IMU al fine di poter procedere all'aumento del Fondo rischi da contenzioso a fronte della sussistenza delle predette passività potenziali considerando le finalità istituzionali dell'ente e la necessità della sussistenza dell'equilibrio finanziario dell'ente;

**Richiamate** le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 3 del 12.04.2022 avente per oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2022" nella quale sono state approvate le seguenti aliquote:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	TIPOLOGIA IMMOBILI
5,25 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale <b>A1, A8, A9</b> e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale <b>C2, C6 e C7</b> )
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie <b>A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7</b> ) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
1,25 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale <b>D</b> con esclusione della categoria <b>D/10</b>
8,85 per mille	0 per mille	Aree edificabili
8,85 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

- n. 5 del 12.04.2022 avente per oggetto "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2022-2024"

- n. 6 del 12.04.2022 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2022-2024"; con le quali sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con

*deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;*

*- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;*

**Visto** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

**Dato atto**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**Rilevato** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le nuove aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**Visti**, quindi:

a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**Visti** inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies. D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: “*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022*”;

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022";

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 28 giugno 2022 (pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022";

Visto l'art. 13, comma 5 bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che stabilisce "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato il parere tecnico e contabile favorevole espresso dalla responsabile dell'area economico finanziaria dell'ente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: n. 9;

Astenuti: n. 3 (Castellino, Galliana, Napoli);

Votanti: n. 6;

Voti Favorevoli: n. 6

Voti contrari n. 0;

### DELIBERA

1. di revocare la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 12.04.2022 avente per oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2022" per tutto quanto indicato in parte narrativa da intendersi qui richiamato al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	Descrizione
6,00 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
3,00 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
10,60 per mille	0 per mille	Aree edificabili
10,60 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

4. **di dare atto** che:

- l'adozione della presente deliberazione integra e modifichere le previsioni del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- le entrate derivanti dall'adozione del presente atto saranno oggetto inserimento all'interno del bilancio di previsione dell'ente 2022/2024 già approvato, in occasione della prima variazione utile;

5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**stante** l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e degli equilibri di bilancio 2022 e della necessità di rendere immediatamente operativa l'adozione delle nuove aliquote e detrazioni;

con ulteriore votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti: n. 9;

Astenuti: n. 3 (Castellino, Galliana, Napoli);

Votanti: n. 6;

Voti Favorevoli: n. 6

Voti contrari n. 0;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COMBA ing. Federico



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Maurizio ABBATE

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11 AGOSTO 2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

Frossasco, li 11/08/2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Maurizio ABBATE

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29/07/2022**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Maurizio ABBATE